

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO

Protocollo n. 6928 del 06/04/2024

Classificazione 02/06 Fascicolo 1/2024

Oggetto: INTERROGAZIONE PD SU D.G.C. 21/2024 - INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE RIGUARDO LA DELIBERA DI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 08/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DI STABILIMENTO DI MISCELAZIONE E STOCCAGGIO G.P.L. (LOC. VIA CANALE N.57)

Con la presente si consegna copia analogica a stampa, tratta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3/bis, comma 4/bis ed all'art. 23 del D.Lgs 82/2005, dal documento informatico sottoscritto con firma digitale, predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al D.Lgs. 82/2005 (C.A.D.) identificato con HASH, indicato/i in calce, dell'atto in oggetto e dei suoi allegati.

IL PUBBLICO UFFICIALE

TestodelMessaggio.html

777827346ED2BEB2CF27C498F83E65E770A1186ABF68296BE88B47DF00A077931100CAEC468487021
A54512F77524790963558357F6DD8A355B203AF58866E25

Interrogazione PD_signed.pdf

FDBE506B495196D47BF36B5041B4246E9B653D2C90217ACE4C32201F34A4EE1CF607E8A38245F7195
8EC8DB6A2165497CF94A502836653D700482A79C9890AEE

SU_6928_2024_PROT.pdf

BB049BB268E5568F6A75D3CCD4B2A764F54FA4D1D7AD0ED3025FBA8104EAF5FF4DF7997CA4614F2
1EBDBD3DE40A6C7ADC857580D8EB681FAE4ABC6554DE1A85A

Alla. c.a. del Presidente del Consiglio Comunale<div>
</div><div>Buongiorno,<div>invio interrogazione del Gruppo Consiliare PD in merito alla Delibera di G.C. N.21 del 08/02/2024, per risposta orale in Consiglio Comunale.</div></div><div>
</div><div>Qualora intervenga nei prossimi cinque giorni liberi l'inserimento di questa interrogazione in un prossimo Consiglio Comunale al fine di consentire una risposta orale, si richiede una risposta scritta a questa interrogazione.</div><div>
</div><div>Paolo Debbi</div><div>per il Gruppo consiliare PD Casalgrande</div>

Casalgrande 05/04/2024

Att.ne Presidente del Consiglio Comunale di Casalgrande
e p.c. Sindaco del Comune di Casalgrande
Giunta Comunale di Casalgrande
Sigg. Consiglieri Comunali

OGGETTO:

INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE* RIGUARDO LA DELIBERA DI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 21 DEL 08/02/2024 AVENTE AD OGGETTO: CONVENZIONE PER LA PROSECUZIONE DELL'ESERCIZIO DI STABILIMENTO DI MISCELAZIONE E STOCCAGGIO G.P.L. (LOC. VIA CANALE N.57).

***Qualora intervenga nei prossimi cinque giorni liberi l'indizione dei comizi elettorali e non sia possibile l'inserimento di questa interrogazione in un prossimo Consiglio Comunale al fine di consentire una risposta orale, SI RICHIEDE UNA RISPOSTA SCRITTA A QUESTA INTERROGAZIONE.**

PREMESSO CHE

- In data 22/7/2008 prot.gen.14264 il Sig. Daviddi Giuseppe, titolare della Ditta EUROGAS ENERGY, ha presentato istanza di autorizzazione (ai sensi della Legge n.239 del 23/08/2004 e Legge Regionale n.26 del 23/12/2004) per l'installazione di un nuovo stabilimento di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali, in particolare gas di petroli liquefatti GPL con due serbatoi interrati di capacità ciascuno di 150 mc (per una capacità massima di 300 mc).
- Il Comune di Casalgrande e il *Sig. Daviddi* hanno sottoscritto apposita convenzione il 12/3/2009 con rep.n.9084 (successivamente integrata con atto unilaterale d'obbligo del 12/12/2012 Rep.n.9625 per il recepimento delle misure di prevenzione e rischio generati da opere che costituiscono eventuali centri di pericolo). Detta convenzione all'art. 4 prevedeva: "... *La durata dell'impianto, adibito a deposito di GPL, ... è subordinato alla durata dell'autorizzazione provinciale rilasciata per la realizzazione del presente impianto, e comunque **non oltre a 20 (venti) anni** dalla sottoscrizione della presente convenzione. **Prima della scadenza** la ditta Eurogas*

Energy potrà presentare istanza di rinnovo per la prosecuzione dell'attività in esercizio (previa autorizzazione e parere degli enti). Qualora l'amministrazione Provinciale revocasse l'autorizzazione del deposito verrà smantellato, secondo le modalità e i tempi concordati con la Provincia e Comune, e l'area ripristinata alla sua destinazione originaria. La ditta Eurogas Energy si impegna nel caso in cui l'amministrazione comunale lo ritenesse necessario, per motivi di pubblica sicurezza previsioni urbanistiche sopravvenute, a trasferire il deposito in idonea area a lui destinata. Tale area dovrà essere fornita al "soggetto attuatore" dall'Amministrazione Comunale stessa. L'Amministrazione Comunale non potrà richiedere il trasferimento del deposito nei primi 15 anni di durata della presente convenzione".

- **Il 13 marzo 2024 sono decorsi i primi 15 anni di durata della convenzione suddetta nel corso dei quali l'Amministrazione Comunale non avrebbe potuto domandare il trasferimento del deposito, cosa possibile, invece, per motivi di pubblica sicurezza o per previsioni urbanistiche sopravvenute, negli ultimi 5 anni di validità della convenzione stessa, ovvero, dal 13 marzo 2024 al 13 marzo 2029.**
- In data 7/2/2024, con atto prot.gen.n.2547, il legale rappresentante pro tempore della società Eurogas Energia S.r.l. (nelle more subentrata alla Eurogas Energy), società di cui è socio e proprietario al 50 per cento il sindaco in carica Giuseppe Daviddi, ha presentato istanza per procedere alla rinnovazione della convenzione per la prosecuzione dell'esercizio di stabilimento di miscelazione e stoccaggio g.p.l. unitamente ad uno schema di convenzione.
- **Il Comune di Casalgrande, con deliberazione di Giunta Comunale n. 21 dell'8.2.2024, intervenuta appena 24 ore dopo la presentazione dell'istanza da parte dell'azienda, ha approvato tale istanza di modifica e rinnovo della Convenzione, stabilendo che la nuova convenzione sarà sottoscritta tra le parti entro 60 giorni a far data dall'8.2.2024.**
- In detta delibera si legge che l'individuazione del termine ventennale contenuta nella Convenzione 2009 ha trovato esclusiva giustificazione in considerazioni di natura urbanistica, legate alla specifica fase nella quale è intervenuto il convenzionamento. Dette necessità sarebbero venute meno oggi, secondo quanto affermato nel testo della delibera, avendo i nuovi strumenti urbanistici confermato, in ogni loro parte, l'inserimento dell'impianto e delle relative fasce di letalità all'interno degli "Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola". La nuova convenzione non prevede quindi alcun termine di durata.

- in realtà nella Convenzione del 2009 non sono indicate quali esclusive giustificazioni dell'individuazione del termine ventennale considerazioni di natura urbanistica che in ipotesi potrebbero ritenersi superate, bensì anche motivi di pubblica sicurezza, come già specificato sopra in premessa.
- **Si ritiene che la previsione di un termine di durata della convenzione e soprattutto la possibilità da parte del Comune di imporre all'azienda il trasferimento ad altra area a richiesta motivata del Comune stesso, costituisca un elemento importante di tutela della posizione dell'Amministrazione, elemento che con la nuova convenzione è venuto meno.**
- E' infatti evidente che la circostanza che la nuova Convenzione abbia una durata sine die, vincola, senza alcuna legittima ragione, le future Amministrazioni in ordine alla destinazione urbanistica dell'Area, destinazione che da oggi potrebbe essere modificata solo previo accordo ed eventuale indennizzo dell'Azienda Eurogas Energia s.r.l., avendo la stessa in virtù della nuova convenzione acquisito il diritto a rimanere per sempre su quell'area.
- Non si può neppure ignorare che pende avanti al tribunale di Reggio Emilia una causa civile promossa da alcuni cittadini, residenti vicino al deposito in questione, volta a verificare la sussistenza del diritto ad un risarcimento danni, economicamente consistente, derivante dal posizionamento di detto capannone in prossimità delle abitazioni dei ricorrenti ed in ragione dei rischi per la sicurezza e la salute derivanti da tale posizione.
- Qualora i ricorrenti dovessero vincere la causa in corso ed ottenere il risarcimento economico richiesto, sarebbe certamente importante nell'interesse del Comune poter disporre liberamente della collocazione dell'azienda e poter valutare il trasferimento della stessa, al fine di risolvere in via transattiva la vicenda limitando considerevolmente il danno economico a carico dell'amministrazione.
- Tali considerazioni portano a ritenere configurabile, quanto meno in ipotesi, un grave danno erariale a carico dell'amministrazione comunale, del quale potrebbero essere ritenuti responsabili tutti gli amministratori che hanno concorso all'assunzione della delibera di Giunta n. 21 del 08.02.2024.
- Oltre a ciò si rappresenta come sia noto che l'articolo 3, c. 1, e l'articolo 76, c. 1, della LR 24/2017 abbia previsto che entro (a seguito di successiva modifica) l'1.1.2022 i Comuni o le relative Unioni devono assumere la proposta del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) e il processo di approvazione del PUG deve essere completato entro l'1.1.2024.

- Da quanto sopra ne deriva che il Comune di Casalgrande non potrà procrastinare ancora a lungo l'assunzione del PUG, e **sarebbe dunque opportuno non cristallizzare definitivamente scelte che, in un momento preliminare all'adozione di un nuovo strumento urbanistico, potrebbero condizionare la redazione dei nuovi strumenti urbanistici.**
- Infine è del tutto evidente che la modifica di questa convenzione, per le ragioni sopra ampiamente esposte, ha indebolito la posizione contrattuale dell'amministrazione a favore dell'azienda Eurogas Energia s.r.l., la quale risulta la maggior beneficiaria dei vantaggi derivanti dalla nuova convenzione posta in essere.
- **Tenuto conto che l'azienda Eurogas Energia s.r.l. è posseduta al 50 % del valore azionario dall'attuale sindaco Giuseppe Daviddi, il quale ricopre anche la carica di vicepresidente della stessa, è evidente l'inopportunità dell'assunzione di tale delibera da parte della Giunta Comunale, sia pure senza la partecipazione al voto del sindaco, per il conflitto di interessi sussistente e per l'indubbio vantaggio che tale delibera porta all'azienda Eurogas.**
- La decisione assunta con la delibera di cui in oggetto si ritiene altresì che non sia in linea con la Carta di intenti – Codice Etico per la Buona Politica - redatta dall'Associazione Avviso Pubblico, associazione di cui è socio il comune di Casalgrande, il quale prevede nei Principio Generali che l'amministratore *"Si impegna ad adempiere al suo mandato nella cura esclusiva degli interessi collettivi, evitando comportamenti che possano nuocere all'amministrazione e ogni situazione di conflitto di interessi"*. Come riporta la medesima Carta all'art.4 , in situazione di conflitto di interessi, che si manifesta quando *"interessi, anche potenziali, diretti o indiretti (familiari o legati a relazioni economiche o personali) dell'amministratore/amministratrice, interferiscono con l'oggetto di decisioni cui partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio per sé o per i soggetti a lui legati"*, in questi casi, l'amministratore *"si astiene da qualsiasi deliberazione, votazione o altro intervento nel procedimento di formazione della decisione"*.

CONSIDERATE QUESTE PREMESSE IL GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO DEMOCRATICO, NELL'ESERCIZIO DEL MANDATO, INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA PER SAPERE:

1. E' stata svolta una istruttoria urbanistica prima di assumere tale decisione? Chi l'ha seguita dal momento che il Sindaco e assessore competente ai lavori pubblici e edilizia privata, era in conflitto di interessi?
2. É stato richiesto un parere legale? Esiste un protocollo di questo parere?
3. Come è stato possibile fare i passi sopra citati così rapidamente, in appena 24 ore dalla presentazione dell'istanza di rinnovo, vale a dire il 7 febbraio 2024?
4. Come mai la convenzione è stata rinnovata e modificata pur avendo ancora altri 5 anni di validità, e proprio appena prima di entrare nel periodo nel quale il Comune avrebbe potuto esercitare una sua facoltà? Quale urgenza o fatto intervenuto ha reso necessaria questa modifica proprio adesso?
5. Dato che la convenzione rinnovata concede ad un'azienda, che per il 50% è di proprietà del sindaco, un innegabile vantaggio, non si ritiene che sia stato in ogni caso INOPPORTUNO occuparsi di tale atto, oltretutto non giustificato da scadenze impellenti?
6. Per quale motivo il Comune ha scelto di privarsi di una possibile tutela, vale a dire della possibilità di spostare l'azienda, in considerazione anche del contenzioso legale che il Comune sta affrontando proprio per via di questa convenzione?
7. Quanti e quali altri soggetti in passato (aziende, artigiani, cittadini) hanno potuto beneficiare di tale rapidità per l'approvazione di una nuova convenzione?

Il gruppo Consiliare del Partito Democratico

Matteo Balestrazzi

Cecilia Ruini

Elisabetta Strumia

Paolo Debbi